

Studio di Perugia

**AVV. CARLO PACELLI**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**AVV. SABRINA SCARONI**  
**AVV. CINZIA BARTOLUCCI**  
**AVV. ANDREA GIULIANI**  
**AVV. GIUSEPPE SERENI**  
**AVV. MARCO PACI**  
**DOTT. FRANCESCO PALOMBA**



Studio di Terni

**AVV. CARLO PACELLI**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**AVV. SABRINA SCARONI**  
**AVV. SILVIA GIAMMARCHI**  
**AVV. DONATELLA PERNAZZA**

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
 PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA  
**P.M. Dott. GIULIANO MIGNINI**

**Proc. Pen. n. 9066/2007 R.G.N.R. a carico del Sig. DIYA LUMUMBA + altri**

**ISTANZA DI DISSEQUESTRO DEL LOCALE "LE CHIC" E**

**RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE**

I sottoscritti Avv. GIUSEPPE SERENI ed Avv. CARLO PACELLI, difensori di fiducia, come da nomina in atti, del sig. DIYA LUMUMBA, persona sottoposta alle indagini preliminari nel procedimento penale in epigrafe

**PREMESSO**

- che in data 7.11.2007, all'esito della perquisizione del pub "Le Chic" ubicato in Perugia, Via Alessi n. 66, locale direttamente gestito dalla persona sottoposta ad indagini, venivano rinvenuti e contestualmente sequestrati:

- un computer portatile marca HP con codice a barre 375052-001, completo di custodia in stoffa nero marca Targus con all'interno filo di alimentazione e batteria di proprietà della persona sottoposta ad indagini;
- un registratore di cassa matricola EU 84202266 anch'esso di proprietà dell'indagato;

- che con decreto del 10.11.2007 codesto Ill.mo P.M. disponeva il sequestro probatorio del pub "Le Chic", ubicato in Perugia, Via Alessi n. 66 in quanto cosa pertinente al reato e, comunque, necessaria per l'accertamento dei fatti "poiché il locale attiene alla presenza del Diya nel locale";

- che tale decreto veniva eseguito in pari data mediante l'apposizione dei relativi sigilli, in attesa dell'espletamento degli accertamenti tecnici preventivi volti alla ricerca di tracce ematiche all'interno del locale stesso;

- che i suddetti accertamenti venivano eseguiti in data **14.11.2007**;

- che successivamente, in data **19.11.2007** codesto Ill.mo P.M. richiedeva la revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sig. Diya Lumumba sul presupposto che "ferma restando la rilevanza degli indizi a carico del Diya, focalizzati soprattutto sulla denuncia di Amanda e sull'evidente timore che la stessa confessava di provare per il Diya, il quadro indiziario si è però

Si prega di corrispondere con lo Studio da cui proviene la missiva.

*modificato rispetto a quello esistente al momento del fermo e della convalida e vi è la non remota possibilità che la Knox abbia cercato di coprire il Guede, spostando l'attenzione sul Diya e, in tali condizioni, la presenza di tali contraddizioni e la impossibilità di capire con certezza quale messaggio abbia inviato Lumumba alla Knox, ne fa venir meno il carattere della gravità”;*

- che in data **20.11.2007** il GIP, dott.ssa Claudia Matteini, disponeva la revoca richiesta ordinando l'immediata remissione in libertà dell'indagato così motivando *“sono altresì venute meno le esigenze cautelari prospettate nell'ordinanza del 9 novembre in quanto sono stati compiuti tutti gli accertamenti, al momento rilevanti, per quanto attiene la posizione del Lumumba ed è stato verificato il suo inserimento stabile nel contesto cittadino tale da scongiurare il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione criminosa”;*

#### CONSIDERATO

- che non sussistevano *ab origine* e che, comunque, l'evoluzione delle indagini consente di poter serenamente affermare che non residuano più indizi di colpevolezza nei confronti del sig. Diya Lumumba. A tal fine si richiamano integralmente tutti gli scritti difensivi profusi nel presente procedimento dagli scriventi difensori tra i quali, ultimo ma non per ultimo, la memoria difensiva con richiesta di archiviazione datata 29.11.2007 e le ordinanze rese dal Tribunale del Riesame rispettivamente in data 30.11.2007 e 14.12.2007;

- che i motivi posti a fondamento dei summenzionati atti, qui tutti richiamati e ribaditi, sono idonei a supportare non soltanto il convincimento circa la totale estraneità del sig. Diya Lumumba ai fatti ipotizzati a suo carico bensì anche la presente richiesta di dissequestro;

- che, in ulteriore analisi e considerazione, alla luce dell'evoluzione del procedimento, l'accertamento tecnico volto alla ricerca di tracce ematiche espletato dagli inquirenti nel pub “Le Chic” gestito dall'indagato sembra **non aver avuto alcun esito rilevante per le indagini**. Ed infatti la richiesta e la revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sig. Diya Lumumba **intervenivano in data successiva rispetto all'espletamento del predetto incumbente**: quanto precede induce a ritenere fondatamente che non sussistano esigenze probatorie tali da giustificare oltre il mantenimento del sequestro probatorio del locale e delle cose in questione e/o, a maggior ragione, la loro conversione nella misura cautelare reale di natura preventiva o conservativa;

- che il permanere del sequestro del pub in gestione al sig. Diya Lumumba gli ha già determinato e gli sta ulteriormente determinando gravi e consistenti pregiudizi di carattere economico, posto che tale attività rappresenta **l'unica fonte di guadagno e sussistenza per lui e per la sua famiglia**;

- che, peraltro, il locatore dell'immobile di Via Alessi n. 66 pretende -legittimamente- il pagamento dei canoni mensili di locazione come da contratto nonostante l'esercizio commerciale sia stato sottoposto a sequestro da quasi due mesi, come risulta dalla documentazione allegata (all. 1).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, stante il rilevante lasso di tempo trascorso dalla esecuzione del sequestro e la sostanziale inutilità del prolungamento stesso ai fini probatori - nonché a qualsiasi altro fine-


### CHIEDONO

**che la S.V. Voglia disporre l'immediato dissequestro con la conseguente restituzione al sig. DIYA LUMUMBA del locale "pub Le Chic" sito in Perugia, Via Alessi n. 66 nonché del computer portatile HP e del registratore di cassa meglio specificati in premessa, tutti necessari per la regolare ripresa dell'attività lavorativa dell'istante.**

Con perfetta osservanza.

Perugia, 3 gennaio 2008

AVV. GIUSEPPE SERENI



AVV. CARLO PACELLI



ALLEGATI UT SUPRA